

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022

364/2022/R/EEL

INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 119/2022/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1214^a riunione del 27 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 461/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 461/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel)
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 settembre 2021, 380/2021/R/eel, recante "Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete".

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 380/2021/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in merito all'introduzione di un nuovo meccanismo unico in sostituzione dei meccanismi di reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi presso gli utenti del trasporto per oneri generali di sistema, di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel, e per oneri di rete, di cui alla deliberazione 461/2020/R/eel;
- l'Autorità ha quindi istituito con la deliberazione 119/2022/R/eel il "Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete" (di seguito: il Meccanismo), volto alla reintegrazione alle imprese

distributrici di un'adeguata compensazione degli oneri generali di sistema, già versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., e di una quota degli oneri di rete non incassati presso i propri utenti del trasporto inadempienti, promuovendo al contempo un'efficiente gestione del credito;

- il documento per la consultazione 380/2021/R/eel, nel delineare gli orientamenti dell'Autorità circa le caratteristiche dei crediti ammessi al Meccanismo indica, tra l'altro, che siano ammessi alla reintegrazione solamente i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi a fatture scadute da almeno dodici mesi al 31 dicembre precedente alla presentazione dell'istanza; tale requisito risulta, del resto, coerente con quelli adottati nell'ambito dei precedenti meccanismi di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 461/2020/R/eel, con i quali la delibera 119/2022/R/eel è coordinata;
- tale orientamento è stato successivamente confermato nella parte motiva della deliberazione 119/2022/R/eel, dove è ritenuto opportuno che *“ogni impresa distributtrice partecipa al Meccanismo in relazione a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili inerenti a contratti di trasporto risolti da almeno 6 (sei) mesi, [...] e relativi ai documenti regolatori di ciclo e di rettifica collegati alle fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente la presentazione dell'istanza;”*;
- malgrado quanto espresso ai precedenti punti, per un evidente errore materiale, nel testo dell'Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel, tale requisito è stato esplicitato solamente con riferimento ai crediti inesigibili oggetto di rinuncia nell'ambito di accordi transattivi e oggetto di piani di rateizzazione anziché in relazione a tutte le diverse tipologie di crediti ammessi al Meccanismo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, al fine di garantire certezza, chiarezza e coerenza, rettificare l'errore materiale sopra richiamato apportando all'Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel le conseguenti integrazioni necessarie

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel come segue:
 - a) al comma 3.5, lettera i., dopo il quarto punto elenco è inserito il seguente ulteriore punto elenco:
 - “○ sono relativi ai documenti regolatori di ciclo e di rettifica collegati alle fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente la presentazione dell'istanza;”
 - b) al comma 4.1 sono rimosse le parole “e relative a documenti regolatori di ciclo e di rettifica collegati alle fatture scadute da almeno 12 mesi al 31

- dicembre precedente la presentazione dell'istanza sulla base di quanto disposto al comma seguente”;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini